

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARIGLIA, BISSI, BONO PARRINO,
DELL'OSSO e PAGANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1987

Nuove norme sulla formazione dell'esercente la professione
sanitaria di odontotecnico e nuovo profilo professionale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è scaturito dalla necessità urgente di adeguare la formazione degli esercenti la professione sanitaria di odontotecnico alle esigenze del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

È necessario, infatti, partire dal presupposto che il servizio sanitario nazionale è basato su una organizzazione strutturale dei servizi ispirati al principio della ricomposizione delle diverse attività settoriali e che nel quadro di questa ricomposizione vengono ricondotti ad unità sostanziale i tre momenti della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Ed è a tal fine che occorre collocare l'operatore sanitario odontotecnico in un ben definito spazio di operatività che è quello della riabili-

tazione protesica prevista dal comma secondo dell'articolo 26 della legge n. 833 del 1978 con funzioni e responsabilità proprie e con una propria autonomia funzionale identificabile in base alla sua specifica competenza tecnica. È necessario, pertanto, un nuovo assetto delle scuole formative degli odontotecnici e del loro profilo professionale, in considerazione soprattutto della radicale evoluzione che hanno subito nel volgere di circa sessant'anni non solo i contenuti delle professioni sanitarie principali, ma altresì – quale logica conseguenza – quelli delle professioni sanitarie tecniche.

All'articolo 1 del presente disegno di legge si è sentita la necessità di modificare la vecchia denominazione di «arte ausiliaria della profes-

sione sanitaria di odontotecnico» in «professione sanitaria di odontotecnico», talchè la sua figura nei limiti delineati dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è ormai appartenente al passato; non tenendo conto della realtà sanitaria di oggi, così profondamente modificata rispetto ad allora, incorreremmo in un ben triste e sconsolato esempio di oscurantismo e di regresso nel campo della tutela della salute dell'uomo.

Con il presente disegno di legge si vuole una definitiva regolamentazione del ruolo degli odontotecnici, risolta finora in modo anacronistico e mai compiutamente affrontato, modificando radicalmente una vetusta normativa illegittima ed incostituzionale quale è quella contemplata dal regio decreto n. 1334 del 1928 e dalla circolare fascista n. 20400 del 5 luglio 1928.

Partendo poi dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, che recita: «la legge è uguale per tutti e la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impediscono l'evolversi della «personalità umana», nasce l'esigenza imperiosa di fare chiarezza in un settore così delicato per gli utenti, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, e cioè quello di conferire agli odontotecnici una loro identificazione dal punto di vista giuridico formale!

Con l'articolo 3 del disegno di legge si è voluto modificare il vecchio ed anacronistico profilo professionale dell'odontotecnico, previsto dalla normativa «fascista» del 1928, affidandogli invece precise competenze tecnico-riabilitative (articolo 26, secondo comma, della legge n. 833 del 1978), che non significano «sostituzione di competenze odontoiatriche» in quanto «sostituzione» di competenze vi sarebbero se gli odontotecnici intervenissero sulla bocca del paziente nella fase diagnostica, programmatica e decisionale, conservativa e demolitiva che sia, cioè nella fase «terapeutica vera e propria», di spettanza squisitamente ed esclusivamente del dentista specialista o dell'odontoiatria. Ma essi odontotecnici, secondo la *ratio* del presente disegno di legge, intervengono quando la bocca del paziente è stata già bonificata dagli atti «cruenti» e «terapeutici» del dentista: il prelevamento dell'impronta, la costruzione e l'applicazione della protesi nella bocca del paziente è atto «accessorio», com-

plementare e subordinato e quindi scevro da pericolo, sicchè «l'opera delittuosa dell'odontotecnico» di cui alla vecchia normativa non ha certo modo di concretizzarsi, essendo la sua una riabilitazione protesica di natura tecnica, effettuabile in integrazione con l'odontoiatra, non essendo razionalmente ipotizzabile, in concreto, la costruzione di una protesi senza alcun contatto diretto con l'utente che ne usufruisce.

Agli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge sono previste le norme che riguardano la formazione professionale degli odontotecnici che dovrà avvenire d'ora in poi presso le scuole a fini speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (già previste per la formazione professionale di altre professioni sanitarie tecniche quali, ad esempio, i tecnici di radiologia medica ecc.), la didattica e gli esami di abilitazione di Stato che dovranno svolgersi secondo il precetto costituzionale di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

All'articolo 7 è prevista la programmazione formativa secondo l'articolo 53, lettera *h*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

All'articolo 8 è prevista la costituzione dei collegi professionali necessari per i controlli da parte dello Stato secondo quanto dispone l'articolo 6, lettera *s*), della legge n. 833 del 1978.

Sono state previste norme transitorie per coloro i quali, forniti dell'apposita licenza di esercizio prevista dall'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, abbiano prestato la loro opera da oltre cinque anni presso uno studio odontoiatrico ai sensi dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, oppure siano titolari di laboratorio da oltre dieci anni.

Con il presente disegno di legge non si invocano striscianti «sanatorie» nè compromessi sibillini, ma una legge chiara e definitiva che debelli il prestanomismo, definisca in modo chiaro i limiti di competenza dell'odontotecnico alla luce delle acquisizioni recenti sì da evitare conflittualità in avvenire, colpisca definitivamente gli abusivismi il cui proliferare non fa altro che impinguare la floridissima

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

industria odontoiatrica, a detrimento invece del bene supremo rappresentato dalla tutela della salute della collettività.

Tenuto conto di queste considerazioni, che affondano le proprie radici in una necessità

sociale di particolare rilievo, si ha fiducia che il presente disegno di legge incontri l'interesse del Parlamento e, con la sua sollecita approvazione, contribuisca a migliorare un rilevante aspetto dell'odierna assistenza sanitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La denominazione: «arte ausiliaria della professione sanitaria di odontotecnico», di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è sostituita da: «professione sanitaria di odontotecnico».

Art. 2.

1. L'odontotecnico gestisce autonomamente uno o più laboratori per la costruzione delle protesi dentarie e per quanto previsto dall'articolo 3.

2. La professione sanitaria di odontotecnico può anche svolgersi presso studi odontoiatrici privati, siano essi convenzionati o non con strutture sanitarie pubbliche.

3. Presso le strutture sanitarie pubbliche, l'odontotecnico svolge la sua attività secondo la declaratoria del profilo professionale contrassegnato al numero 143 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

Art. 3.

1. Formano oggetto della professione di odontotecnico tutte le attività inerenti alla riabilitazione protesica di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e più precisamente le attività inerenti alla progettazione, costruzione, verifica e adattamento degli apparecchi di protesi e alla loro applicazione sui pazienti, nonché alla realizzazione di calchi, impronte e di tutti gli atti preliminari ed accessori necessari alla corretta prestazione protesica.

2. Le prestazioni suddette devono effettuarsi in rapporto di integrazione professionale con quella del medico chirurgo specialista in odontostomatologia e dell'odontoiatra, nell'ambito delle reciproche funzioni.

3. Sono inibiti all'odontotecnico gli interventi ed atti di natura cruenta e quelli inerenti la prevenzione dentaria.

Art. 4.

1. I corsi abilitanti per la formazione professionale di odontotecnico, della durata di anni tre, vengono istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, esclusivamente presso le università statali o le istituzioni sanitarie del servizio sanitario nazionale convenzionate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.

1. Gli aspiranti all'ammissione alle scuole a fini speciali di odontotecnico di cui all'articolo 4 devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 6.

1. I corsi abilitanti, per il conseguimento del titolo professionale di odontotecnico, attivati sia presso le strutture universitarie sia presso le strutture del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 4, si svolgono in conformità ad un ordinamento tipo adottato con decreto emanato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e della sanità ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. I predetti corsi si concludono con un esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale secondo le modalità previste dal su riportato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162

Art. 7.

1. In aderenza alle indicazioni del piano sanitario nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità e sentite le regioni interessate, è

determinato, per ciascun anno scolastico, il numero globale per tutto il territorio nazionale degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di formazione della professione sanitaria di odontotecnico.

Art. 8.

1. In ogni provincia o su base interprovinciale sono istituiti i collegi professionali per l'iscrizione di coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione professionale per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico conseguito esclusivamente ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della presente legge.

2. Ai predetti collegi professionali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 9.

1. Chiunque eserciti la professione sanitaria di odontotecnico in violazione delle norme contenute nella presente legge è soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale.

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso della specifica licenza di esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di odontotecnico, conseguita ai sensi dell'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dimostrino di avere prestato la propria opera presso gabinetti dentistici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, da almeno cinque anni o di essere stati titolari di laboratori odontotecnici per un periodo non inferiore ad anni dieci, sono ammessi direttamente agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale di odontotecnico previsto dalla presente legge.

2. Coloro i quali superano il predetto esame di Stato per esercitare la professione sanitaria di odontotecnico dovranno chiedere l'iscrizione nei collegi professionali.

3. Le modalità di svolgimento di tali esami, da indirsi con un'unica speciale sessione, sono stabilite con decreto emanato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e della sanità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

NORME FINALI

Art. 11.

1. Tutte le norme in materia dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di odontotecnico in atto previste dalla legge 23 giugno 1927, n. 1264, dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e dagli articoli 140, 141 e 142 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.